

ASSOCIAZIONE MEDICO SPORTIVA VETERINARIA ITALIANA - A.Me.S.V.I.

Art. 1 COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata **ASSOCIAZIONE MEDICO SPORTIVA VETERINARIA ITALIANA** (con sigla **A.Me.S.V.I.**) senza scopo di lucro, apolitica, avente sede in Caravaggio (Bergamo), via Circonvallazione Specchio 20/22 regolata a norma del Titolo I, Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, dal presente Statuto e da apposito Regolamento interno. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dall'obbligatorietà del bilancio. L'Associazione si deve avvalere, per lo svolgimento della propria vita sociale, di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti che mantengono, nell'ambito della propria attività veterinaria, anche se svolta per conto dell'Associazione, piena indipendenza economica e professionale.

Art. 2 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a) Qualificare e migliorare professionalmente i propri soci nell'ambito delle attività veterinarie correlate agli sport cinofili, tramite eventi divulgativi e formativi, sia teorici che correlati ad attività pratica da svolgere sui campi di gara;
- b) Diffondere e approfondire tra tutti i soggetti interessati agli sport cinofili le conoscenze veterinarie relative al benessere e alla corretta gestione dei cani utilizzati in tali attività, sia a livello ricreativo che competitivo, con particolare attenzione rivolta allo studio, prevenzione e cura delle patologie tipiche di questi soggetti, al loro allevamento, educazione ed addestramento, alla loro alimentazione e preparazione atletica nonché alle loro caratteristiche psico-fisiche e comportamentali;
- c) Organizzare i servizi veterinari durante le manifestazioni di sport cinofili effettuate sul territorio nazionale e supportare i soci incaricati di tali servizi nella fornitura delle prestazioni sanitarie e delle consulenze veterinarie (operate in regime di libera professione e sotto la propria personale responsabilità) nei confronti dei partecipanti alle manifestazioni;
- d) Preparare, definire e proporre norme veterinarie e protocolli operativi per un possibile loro utilizzo in tutte le manifestazioni competitive di sport cinofili effettuate sul territorio nazionale, qualunque siano gli enti organizzatori, con particolare attenzione diretta ad incoraggiare in tale ambito:

1. la presenza di uno o più Veterinari soci A.Me.S.V.I, in base alla rilevanza della manifestazione e alla numerosità dei cani iscritti;
2. la tutela delle condizioni di benessere animale ed il rispetto delle norme che definiscono e regolano tali condizioni;
3. lo sviluppo teorico e pratico di una "visita clinica per l'attività sportiva cinofila" per i cani da avviare allo sport competitivo, definendone parametri da valutare, possibile obbligatorietà di certificazione e durata di validità;
4. l'uniformità dei requisiti di accettazione dei cani iscritti, per quanto riguarda le loro condizioni sanitarie, le profilassi vaccinali e le metodiche di identificazione;
5. l'uniformità dei criteri di non accettazione, esclusione o ritiro dei cani iscritti, sulla base delle loro condizioni sanitarie, profilassi vaccinali e metodiche di identificazione;
6. l'uniformità delle procedure di raccolta e registrazione (anche in modalità digitalizzata) dei dati di interesse veterinario per ciascun cane iscritto nelle diverse competizioni cinofile, tramite l'utilizzo di un modello unico di "Vet Book" che riporti i parametri clinici da valutare e gli eventuali riscontri patologici rilevati;
7. l'obbligatorietà di visita clinica "pre-gara" per tutti i tipi di competizione e di visita clinica "intra-gara" per le competizioni cinofile di durata superiore alla singola giornata o con prove ripetute in più giorni consecutivi;
8. l'obbligatorietà di controlli antidoping nelle competizioni di maggiore importanza nazionale (es. Campionati Italiani) ed internazionale.

Art. 3 ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può compiere esclusivamente attività connesse o affini agli scopi sociali, nonché compiere atti e concludere operazioni solo se necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

Per il raggiungimento degli scopi statutari, per la diffusione e la divulgazione delle sua attività e di quelle dei suoi soci, l'Associazione può:

> Promuovere e realizzare su tutto il territorio nazionale, senza finalità lucrativa, attività teoriche e pratiche (anche con la partecipazione di relatori, di esperti o di altro personale specializzato estraneo all'Associazione) quali corsi di formazione, di aggiornamento e perfezionamento professionale, convegni, conferenze, dibattiti, etc. destinate:

1. ai propri soci
2. a soggetti operanti nell'ambito degli sport cinofili, senza distinzione di appartenenza a Associazioni, Club, Federazioni, etc.
3. a soggetti operanti a vario titolo nel settore veterinario e/o cinofilo
4. a studenti in medicina Veterinaria

> Partecipare con propri soci ad attività simili alle suddette, promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, purché aventi finalità analoghe;

> Partecipare attivamente (secondo quanto descritto nell'articolo 2, punti c e d) all'approntamento, all'organizzazione, alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri sia competitivi che ricreativi di sport cinofili, effettuati sul territorio nazionale, qualunque sia l'ente organizzatore;

> Progettare ed attuare studi e ricerche scientifiche relative al cane impiegato negli sport cinofili;

> Svolgere attività editoriale, curando la pubblicazione cartacea e/o elettronica e la diffusione gratuita, rivolta anche ai non soci, di periodici divulgativi, bollettini di informazione, materiali audiovisivi, etc., aventi per oggetto le proprie attività ed i vari aspetti relativi alla medicina sportiva veterinaria.

Art. 4 ASPETTO PATRIMONIALE

L'Associazione non persegue scopi di lucro e basa il proprio patrimonio su autofinanziamento (ottenuto tramite raccolta di quote associative) e su liberalità, contributi, lasciti e donazioni di Enti Pubblici e/o Privati. L'Associazione, anche ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale ma può in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale ed in ogni caso marginale, svolgere attività di carattere commerciale e prestazioni di servizi vari a soci e a terzi, destinando i proventi raccolti in tale modo, solamente al raggiungimento degli scopi sociali. E' esplicitamente vietata la distribuzione di fondi, l'assegnazione di utili, resti di gestione, o di qualunque capitale tra i soci.

Art. 5 QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa ha validità, qualunque sia la data del versamento, fino al 31 dicembre dell'anno corrispondente, non potrà mai essere restituita ed è intrasmissibile. La quota associativa è fissata, per il primo anno dalla costituzione dell'Associazione, nella misura di € 50 per i Soci ordinari e nella misura di € 30 per i Soci aggregati e sarà in seguito determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 RENDICONTO CONTABILE

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale, accessoria ed ausiliaria, eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. L'Assemblea ordinaria dei Soci provvederà all'esame e all'eventuale approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario entro il 30 aprile dell'anno successivo. Entro i 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea ordinaria il rendiconto contabile economico-finanziario bilancio sarà depositato presso la sede sociale ed inviato a ciascun Socio tramite posta elettronica.

Art. 7 GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche direttive dell'Associazione sono gratuite. Ai soci può competere solamente il rimborso delle spese regolarmente documentate se inerenti agli scopi statutari dell'Associazione ed attuate per attività definite ed assegnate conspecifico incarico scritto dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 DOMANDA DI ASSOCIAZIONE

Per poter assumere la qualifica di Socio è necessario presentare una domanda di prima ammissione al Consiglio Direttivo, che ha facoltà insindacabile di accettarla o respingerla. La validità della qualifica di Socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda con principio del "silenzio-assenso". La delibera di non accoglimento deve essere sempre comunicata in forma scritta all'interessato. La domanda di prima ammissione deve essere scritta secondo le norme del Regolamento interno su apposito modulo; può venire inviata anche per via telematica e deve venire accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto, delle delibere degli Organi Sociali e del Regolamento interno. Per rendere effettiva l'ammissione all'Associazione, entro i 10 giorni successivi all'accettazione della domanda l'aspirante Socio deve effettuare il versamento della quota sociale, a fronte del quale l'Associazione provvederà all'emissione di ricevuta e alla consegna di tessera associativa. I rinnovi associativi, successivi alla prima ammissione, avvengono tramite il solo pagamento della quota sociale, con corrispondente emissione di ricevuta, senza necessità di ripresentare modulo di ammissione.

Art. 9 NUMERO DEI SOCI

Il numero dei Soci è illimitato.

Art. 10 SOCI ORDINARI E SOCI AGGREGATI

Hanno diritto a presentare domanda di associazione, divenire Soci e partecipare volontariamente alla vita dell'Associazione, previo versamento della quota sociale: Con la qualifica di *Soci ordinari*, tutti i Medici Veterinari regolarmente iscritti agli Ordini Provinciali. Con la qualifica di *Soci aggregati*, a fronte di una riduzione della quota sociale, gli studenti in Veterinaria regolarmente iscritti ad una Facoltà italiana e quanti siano interessati agli scopi statutari dell'Associazione.

Art.11 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci godono di alcuni diritti e soggiacciono ad alcuni doveri nell'ambito della vita associativa:

I *Soci ordinari* godono di pieno diritto di partecipazione alla vita dell'Associazione, diritto di parola e di voto in Assemblea e possono essere eletti nelle cariche sociali

I *Soci aggregati* possono prendere parte alle Assemblee sociali e ad alcune attività dell'Associazione, come determinato nel Regolamento interno, ma non possono esercitare diritto di parola o di voto in Assemblea e non hanno possibilità di essere eletti nelle cariche sociali.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione ma a copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste ai soci partecipanti e a terzi interessati e ammessi alla partecipazione, delle quote di iscrizione, come definite dal Consiglio Direttivo. I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e del Regolamento interno, al rispetto delle delibere assunte dagli organi Sociali e al pagamento della quota associativa.

Art. 12 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde: per mancato rinnovo dell'adesione o per morte per morosità o mancato versamento della quota sociale annuale nei 10 giorni successivi all'accettazione della domanda di ammissione per dimissioni, da presentare per iscritto al Consiglio direttivo, secondo il Regolamento interno per espulsione deliberata e comunicata per iscritto all'interessato dal Consiglio direttivo a causa di:

1. gravi motivi, derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione o da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa o offendano il decoro e l'onore dei soci o, in generale, da comportamenti non consoni agli scopi statutari, sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi.
2. inadempienza alle disposizioni del presente Statuto e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione
3. disinteresse nei confronti dell'attività sociale.

I soci espulsi possono ricorrere contro tale provvedimento alla prima riunione del Consiglio direttivo successiva all'espulsione, che delibererà definitivamente in merito.

Art. 13 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e può prendere le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le delibere da essa legittimamente adottate sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea dei Soci ed è convocata in sessioni ordinarie o straordinarie. L'Assemblea è formata dai Soci iscritti nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa annuale; ad essa partecipano ed hanno diritto di parola e di voto singolo tutti i Soci ordinari, che possono però rappresentare con delega scritta altri Soci ordinari assenti, in numero massimo di tre. I Soci aggregati, pur potendo partecipare all'Assemblea, non hanno diritto di parola, di voto o di ricevere delega. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Segretario dell'Associazione o, in assenza di questo, dal membro presente più anziano. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. L'Assemblea nomina un segretario che dovrà redigere apposito verbale, firmato dal Presidente e dallo stesso segretario di Assemblea che sarà inoltrato per posta elettronica a tutti i Soci e depositato presso la sede dell'associazione.

Art. 14 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio almeno una volta l'anno (entro il 31 dicembre) e ogni qual volta questo ne ravvisi la necessità o su proposta di almeno un terzo dei Soci ordinari. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo e l'Assemblea deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. La convocazione avviene mediante comunicazione contenente le seguenti informazioni: data, luogo (idoneo a garantire la massima

partecipazione degli associati), orario, ordine del giorno ed eventuale orario per la seconda convocazione. La convocazione deve essere inviata a tutti i Soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tramite posta elettronica e/o comunicazione scritta e/o telefonica, nonché mediante affissione all'albo dell'Associazione predisposto nella sede sociale.

Art. 15 COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E VALIDITA' DELLE DELIBERE

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- > eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- > approvare il rendiconto contabile economico-finanziario relativo all'anno precedente;
- > valutare le proposte ed il programma annuale delle attività sociali da porre in atto, come sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo o presentate su iniziativa di Soci ordinari;
- > deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- > deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono validamente prese in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ordinari iscritti a libro soci e a maggioranza di voti. Nel caso non si presenti almeno la metà dei soci ordinari, diviene valida l'Assemblea ordinaria di seconda convocazione che potrà deliberare con la maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero.

Art. 16 COMPITI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E VALIDITA' DELLE DELIBERE

L'Assemblea straordinaria dei soci viene convocata su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci ordinari, con modalità analoghe a quelle in uso per l'Assemblea ordinaria. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni volta che si presenti la necessità di: deliberare sulle richieste di modifica dello Statuto e dell'Atto costitutivo presentate da singoli Soci o proposte dal Consiglio Direttivo. Tali delibere richiedono la presenza in Assemblea di due terzi degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono esclusi da modifica gli scopi statutari dell'Associazione; deliberare sulla revoca del Consiglio Direttivo, provvedendo nel contempo a rieleggerne i nuovi membri. Tale delibera richiede la presenza in Assemblea di due terzi degli associati aventi diritto e il voto favorevole

della maggioranza dei presenti; deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina del liquidatore. Tale delibera richiede la presenza in Assemblea di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.17 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno 1 volta all'anno in seduta ordinaria o, ogni volta che se ne presenti la necessità, in seduta straordinaria. Può essere convocato tramite comunicazione ai consiglieri a mezzo telefono o posta elettronica, non meno di otto giorni prima dell'adunanza e con avviso di convocazione affissa nella sede dell'Associazione. Possono convocare il Consiglio: il Presidente; almeno 3 dei suoi componenti con richiesta motivata almeno due terzi dei soci con richiesta motivata e scritta. Il Consiglio Direttivo è composto da: Presidente dell'Associazione Segretario, che ricopre anche il ruolo di Tesoriere 4 consiglieri I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci, con l'eccezione del primo Consiglio Direttivo, nominato dai soci fondatori, come denominati nell'Atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica ... anni. Le cariche di Presidente e di Segretario sono rieleggibili più volte anche non consecutivamente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno 3 dei membri in carica e sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Segretario dell'Associazione o, in assenza di questo, dal membro presente più anziano. Le delibere si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea dei soci, che ne delibera l'eventuale ratifica. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a decadere oltre la metà dei suoi componenti o qualora l'Assemblea straordinaria dei soci ne deliberi la revoca.

Art.18 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E VERBALE DI RIUNIONE

Il Consiglio direttivo:

> compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta gestione e amministrazione dell'Associazione;

- > attua le finalità previste dallo Statuto e dà esecuzione alle proposte presentate ed approvate dall'Assemblea relative all'attività dell'Associazione;
- > provvede alla stesura di opportuno Regolamento interno relativo al funzionamento e all'organizzazione dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;
- > convoca le Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta l'anno e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario;
- > programma e organizza attività sociali da sottoporre al voto dell'Assemblea dei soci;
- > decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea dei soci;
- > definisce i criteri di ammissione dei nuovi soci e ne accoglie o respinge le domande di ammissione;
- > delibera l'espulsione dei soci;
- > delibera sulle quote associative;
- > elabora il rendiconto contabile economico-finanziario consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- > stabilisce le eventuali previsioni di spesa per le attività organizzate dall'Associazione;
- > nomina gli eventuali responsabili delegati ai settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- > rivolge anche a non soci, inviti personali nominali per la partecipazione agli eventi organizzati dall'Associazione;
- > procede a convenzioni con Istituzioni o Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni;
- > delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad altri Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale o internazionale, aventi finalità analoghe ai propri scopi statutari, mantenendo sempre e comunque la propria autonomia.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale ad opera del Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, di un membro del Consiglio all'uopo

individuato all'inizio della riunione, con annotazione di presenze, ordine del giorno, breve riassunto della discussione, risultato delle votazioni e firme di tutti i presenti. Le delibere sono trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e inviate in copia, tramite posta elettronica, a tutti i Soci. Il verbale viene affisso in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio.

Art. 19 PRESIDENTE

Il *Presidente* viene eletto dall'Assemblea dei soci ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è sostituito in tutti i compiti societari dal Segretario. In caso di dimissioni o indisponibilità definitiva del Presidente, spetta al Segretario convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente: presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci. In sua assenza, queste riunioni sono presiedute dal Segretario dell'Associazione o, in assenza di questo, dal membro presente più anziano; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può, previa approvazione del Consiglio Direttivo, aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali intestati all'Associazione, destinati esclusivamente alla gestione economica della stessa; conferisce ai soci, previa approvazione del Consiglio Direttivo, procure per l'attuazione e la gestione di attività varie.

Art. 20 SEGRETARIO TESORIERE Il Segretario attende alla corrispondenza e si occupa della corretta tenuta dei documenti dell'Associazione, dei verbali d'Assemblee, della redazione del rendiconto contabile economico-finanziario e del Libro soci. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In qualità di Tesoriere, il Segretario cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle quote associative e degli altri pagamenti relativi alla vita economica dell'Associazione, essendo delegato alla gestione dei conti correnti bancari e/o postali.

Art. 21 CONTROVERSIE

Tutte le controversie interne, insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno di esclusiva competenza di un arbitrato tra le parti.

Art. 22 PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Oltre alla regolare tenuta dei libri Sociali (Libro verbali Assemblea, Libro verbali Consiglio Direttivo e Libro Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione tramite affissione nella sede sociale e/o comunicazione via posta elettronica, con particolare riferimento alle convocazioni assembleari e a quelle del Consiglio Direttivo, alle rispettive delibere e ai Bilanci annuali. Tali documenti Sociali, conservati presso la sede legale, devono essere messi a disposizione su richiesta scritta dei Soci per la consultazione o trasmessi loro per via telematica.

Art. 23 LOGO

L'associazione individua come proprio logo ufficiale quello riportato in allegato 1, anche con differenti combinazioni di colori. Qualsiasi utilizzo del logo (ad esempio su opuscoli, manifesti, pagine internet, presentazioni digitali, etc.) deve venire espressamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 SCIoglIMENTO

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del suo patrimonio, nel caso si verificano eventi ritenuti incompatibili con l'esistenza dell'Associazione stessa, l'Assemblea straordinaria dei Soci viene convocata all'uopo ad opera del Consiglio Direttivo o su proposta di almeno un terzo dei Soci ordinari iscritti nel Libro Soci. Per lo scioglimento dell'Associazione occorre la presenza in Assemblea di almeno tre quarti dei Soci ordinari iscritti nel Libro Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il patrimonio residuo dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, sarà donato ad altre Associazioni con finalità analoghe o devoluto per finalità di pubblica utilità. In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore, anche non Socio, che provvederà alle incombenze burocratiche del caso.

Art. 24 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti in materia.

(ALLEGATO 1) LOGO UFFICIALE DELL'ASSOCIAZIONE - Copyright © 2023 Tutti i diritti riservati - A.Me.S.V.I

